

**IL D.LEGS 66/2003 E SS.MM. RISPETTO A RIPOSO GIORNALIERO,  
SETTIMANALE, FERIE E PAUSA**

voce	riferimento	Cosa prevede	Modifiche/chiarimento integrazioni
<b>Riposo giornaliero</b>	<p><b>D.legs 66/2003</b></p> <p><b>CCNL 2006/2009 primo biennio economico</b></p> <p><b>L.133/2008</b></p>	<p><i>Art. 7.comma 1.</i> Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.</p>	<p>L'art. 5 comma 7 prevede che le 11 ore possano essere <b><u>derogate in sede di accordo decentrato aziendale</u></b></p> <p>Riposo giornaliero 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o <b><u>da regimi di reperibilità.</u></b></p>
<b>Riposo settimanale</b>	<p><b>D.legs 66/2003</b></p>	<p><i>Art. 9 comma 1.</i> Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. (24+11= 35)</p>	

**IL D.LEGS 66/2003 E SS.MM. RISPETTO A RIPOSO GIORNALIERO,  
SETTIMANALE, FERIE E PAUSA**

	<p><b>Circolare n.8 ministero del lavoro 3/3/2005</b></p> <p><b>Legge 133/2008 (brunetta)</b></p> <p><b>Circolare ministero del lavoro e delle politiche locali 14/12/2009</b></p>	<p>ribadisce che il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, il riposo settimanale deve essere cumulato con il riposo giornaliero, per un totale di 35 ore consecutive nell'ipotesi in cui il periodo di riposo sia individuato in 11 ore</p>	<p>Non è più un diritto che spetta obbligatoriamente ogni 7 giorni, ma puo' essere calcolato come media di un <b><u>periodo non superiore a 14 giorni</u></b></p> <p>...nell'ambito di tale periodo il personale ispettivo provvederà, partendo dall'ultimo giorno di riposo fruito, (ad.es. Domenica 26 aprile), a verificare se nei <b><u>13 giorni precedenti il lavoratore ha goduto di almeno un ulteriore giorno di riposo;</u></b> la medesima procedura potrà essere effettuata partendo da qualsiasi giorno fruito nell'ambito del periodo di riferimento</p>
<p><b>Pause</b></p>	<p>D.legs 66/2003</p>	<p><b>Art. 8 comma 1.</b> Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.</p> <p><b>Comma 2.</b> Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio</p>	<p>I contratti collettivi possono stabilire una pausa superiore ai 10 minuti</p>



IL D.LEGS 66/2003 E SS.MM. RISPETTO A RIPOSO GIORNALIERO,  
SETTIMANALE, FERIE E PAUSA

			reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
--	--	--	--